

## **SCHEMA ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SOTTERRANEE**

Il giorno ..... del mese ..... dell'anno duemiladiciotto, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Piasco

TRA

Il Comune di Piasco di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza Martiri della Liberazione, 1 - C.F. 85000470048 e P.I. 00459340048 - rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica Comunale Settore Lavori Pubblici, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. -- del ---;

E

la Società ..... con sede in ....., via ....., C.F. e P.IVA ..... e rappresentata da ..... nato a ..... il ....., in qualità di ..... nel seguito denominata per brevità ".....(©)....."

PREMESSO CHE

- il Comune e (©) ritengono che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a larga banda e, in prospettiva, a larghissima banda, costituisca una piattaforma abilitante lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese e istituzioni;
- il Comune ritiene che la disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazioni attraverso la larga banda sia un elemento cardine per lo sviluppo, in termini di crescita economica, sociale e culturale, di attrattività del territorio e soprattutto di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il Comune è proprietario di molteplici infrastrutture civili sotterranee esistenti sia vuote che parzialmente occupate con reti di vari servizi quali, a titolo di esempio, la rete di pubblica illuminazione, la rete fognaria, la rete semaforica;
- la (©), titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l'intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data ..... e ....., ha presentato -ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008- richiesta per l'uso di predette tubazioni passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio di una rete di telecomunicazioni;
- la (©) sta perseguendo un piano di sviluppo di una rete a banda ultra larga che prevede, tra l'altro, la posa di fibra ottica con disponibilità agli armadi telefonici;
- le predette infrastrutture civili sotterranee esistenti e di proprietà del Comune sono impiegabili per la posa di cavi in fibra ottica;
- ai sensi del citato D.L. 112/2008 così come convertito dalla legge 133/2008, e successive modifiche gli Operatori di comunicazione possono utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, fatti salvi i canoni e tasse di cui al successivo art. 3, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici;

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune e la (©) , con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - OGGETTO**

Con la sottoscrizione del presente accordo, redatto sotto forma di scrittura privata, il Comune concede in uso gratuito non esclusivo a (©) , per la posa e l'esercizio di infrastrutture contenenti cavi in fibre ottiche per rete di telecomunicazione a banda larga, le tubazioni delle proprie infrastrutture civili sotterranee passacavi di cui alle premesse (reti di pubblica illuminazione, fognaria, semaforica), nei limiti consentiti dalla normativa tecnica vigente in termini di coefficiente di riempimento dei cunicoli stessi, tenendo conto delle necessità di sviluppo di tali reti comunali.

#### **Art. 2 - ESERCIZIO**

Ai fini dell'esercizio degli impianti di telecomunicazioni di proprietà di (©) , il Comune assicura che le proprie infrastrutture civili sotterranee passacavi citate nelle premesse non accoglieranno impianti di trasporto di energia elettrica e gas fatta eccezione per i cavi per la pubblica illuminazione, per la rete semaforica, per la rete dati comunale o regionale e/o per altre necessità comunali, escluse comunque reti di distribuzione di energia elettrica.

Gli interventi di riparazione dei guasti all'impianto di telecomunicazioni di (©) , saranno eseguiti autonomamente dalla stessa previo avviso che dovrà pervenire a mezzo fax al numero: 017579276.

#### **Art 3 - ONERI**

Il Comune, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 259/03 e dell'art. 2 del DL. n. 112/08, convertito con legge n. 133/08, non impone alcun onere a (©) per l'utilizzo dei cavidotti di cui al precedente art. 1, fatta salva l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs 446/97 e successive modificazioni. A tale scopo (©) si impegna a comunicare al Comune entro il 30 aprile di ogni anno il numero di utenze complessive riferite al 31 dicembre dell'anno precedente in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

(©) si impegna altresì a consentire un utilizzo gratuito delle proprie predette infrastrutture contenenti cavi in fibre ottiche per rete di telecomunicazione a banda larga da parte del Comune per le sue attività istituzionali, da regolamentare tramite apposito e separato contratto di sponsorizzazione da stipulare contestualmente al presente accordo.

In caso di inadempimento a quanto prescritto dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo.

#### **Art. 4 - PRIMA INSTALLAZIONE RETI, MANUTENZIONE EFFETTUATA DA DITTA, MANUTENZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE - ULTERIORI OBBLIGHI**

Per quanto attiene alle modalità di posa ed alle prescrizioni tecniche cui è tenuta ad attenersi (©) , le Parti fanno riferimento a quanto definito all'interno delle "Prescrizioni tecniche per la posa di cavi in fibra ottica per le Telecomunicazioni nelle infrastrutture pubbliche esistenti" allegate alla presente scrittura privata, per farne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 5 - CESSIONE RETI COMUNALI**

Nell'eventualità che le tubazioni passacavi concesse in uso siano cedute dal Comune in

proprietà a terzi, il Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla (C) in forza della presente scrittura privata.

Il presente accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione della (C) o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.

#### **Art. 6 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE D'USO**

La (C), ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi posati per gli scopi ed ai sensi di cui al citato DL. n. 112/08, non potrà in alcun modo sub concedere in uso le infrastrutture del Comune né trasferire detto uso a soggetti terzi senza previa autorizzazione scritta da parte del Comune stesso.

La ditta (C) nel caso ritenga di voler alienazione o trasferimento a terzi di diritto di godimento degli impianti tecnologici e della rete di comunicazione elettronica a banda ultra larga da realizzare sulle infrastrutture comunali concesse in uso ai sensi del presente contratto, dovrà darne preventiva formale comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della cessione, al Comune di Piasco al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle predette infrastrutture comunali da parte della ditta subentrante.

Qualora il Comune di Piasco acconsenta tale utilizzo in uso gratuito delle proprie infrastrutture comunali, la Ditta subentrante dovrà confermare e mantenere comunque valide tutte le condizioni previste dal presente contratto, nonché ogni diritto, obbligazione, ragione o pretesa della Società cedente.

La inosservanza delle predette condizioni, comporterà la automatica ed espressa risoluzione della presente scrittura privata, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'obbligo da parte della Ditta (C) di riconsegnare in pristino stato nel termine di trenta giorni al Comune le predette infrastrutture comunali concesse in uso.

#### **Art. 7 - PROPRIETÀ DEI BENI**

Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata da (C) in virtù del presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprietà di cui (C) è esclusiva titolare e, di conseguenza, potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.

Le Parti precisano e concordano che (C) manterrà la proprietà dei cavi e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo di concessione fissato al successivo articolo 8, o sia comunque venuto meno l'utilizzo concessole sulla scorta del presente accordo, ovvero ancora qualora la presente scrittura privata si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolta, fatto salvo, in tali circostanze, l'obbligo da parte di (C) di provvedere alla loro rimozione ed alla rimessa in pristino stato delle infrastrutture comunali utilizzate.

Rimangono per contro di esclusiva proprietà del Comune, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al precedente articolo 1, dallo stesso adibite a propri servizi e sotto servizi, che siano utilizzati da (C) per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi. Il Comune garantisce a (C) che i cavidotti e le infrastrutture concessi in uso in virtù del presente accordo, sono liberi da vincoli. Essi possono essere destinati dal proprietario ad altri usi, ma soltanto in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano.

#### **Art. 8 - EFFICACIA E DURATA**

La presente scrittura privata diviene efficace dalla data di sua sottoscrizione ed avrà una

durata di anni venti. Prima della scadenza le parti di comune accordo potranno verificare l'opportunità di sottoscrivere un nuovo accordo di durata pari od inferiore al presente.

#### **Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, le parti concordano che il presente accordo si intende risolto nei seguenti casi:

- nel caso previsto all'articolo 3 del presente accordo
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente accordo
- qualora la (©) sia soggetta a liquidazione o procedure concorsuali
- qualora la (©) fosse destinataria di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.

#### **Art. 10- RISERVATEZZA**

Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate dalla stessa detenute, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate delle attività necessarie per dare esecuzione al presente accordo.

A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto al presente impegno di riservatezza assunto.

#### **Art. 11 - REGISTRAZIONE**

La presente scrittura privata verrà registrata a tariffa fissa ai sensi dell'art. 5 comma 4 Parte I della Tariffa di cui al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Tutti gli oneri e spese diversi da IVA relativi al presente atto saranno a carico di (©) .

#### **Art. 12 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente scrittura privata, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di CUNEO.

Redatto e sottoscritto in doppio originale, uno per ciascuna delle parti, letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Piasco

---

La (©) , per accettazione espressa di tutte le clausole e condizioni della presente concessione in comodato d'uso

.....

Visto, si autorizza la registrazione sul repertorio comunale dei contratti

Il Segretario comunale